

Ass.ne Naz.le Alpini – Sezione di Padova

Regolamento sezionale

Il presente Regolamento della Sezione di Padova, composto da 43 articoli, è stato elaborato come da disposizione dell'Art. 24 dello Statuto nazionale.

Approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale in data 21 gennaio 2020

Approvato dall'Assemblea dei Delegati della Sezione in data 28 giugno 2020

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 12 marzo 2021

Abroga e sostituisce il Regolamento edizione 22 ottobre 2016.

Il Presidente Roberto Scarpa

INDICE

art. 1	COSTITUZIONE E SCOPO
artt. 2-3	EMBLEMA DELLA SEZIONE
da art. 4 a 7	NORME RELATIVE AI SOCI
art. 8	ORGANI SOCIALI SEZIONALI
da art. 9 a 14	ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA SEZIONE
art. 15	IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
da art. 16 a 19	CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI
art. 20	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
art. 21	GIUNTA DI SCRUTINIO
artt. 22-23	ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI
art. 24	ANNO SOCIALE E BILANCI
da art. 25 a 31	GRUPPI DELLA SEZIONE
da art. 32 a 33	SCIoglimento DELLA SEZIONE O DEI GRUPPI
da art. 34 a 36	DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
art. 37	DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
art. 38	GIORNALE SEZIONALE
art. 39	UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE
art. 40	CENTRO STUDI SEZIONALE
art. 41	COMMISSIONI
art. 42	MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO
art. 43	DISPOSIZIONI GENERALI



COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1

1.1 L'Associazione Nazionale Alpini, in seguito denominata ANA, è una Associazione d'arma, fondata l'8 luglio 1919 che opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro, ha sede in Milano via Marsala, 9.

1.2 La Sezione di Padova dell'ANA, costituita nell'Ottobre 1920 in base all'art. 21 dello Statuto, ha sede in Padova.

1.3 La Sezione ha il compito di realizzare direttamente e attraverso i Gruppi, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati dall'art. 2 dello Statuto dell'ANA avvalendosi, senza fini di lucro, in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

EMBLEMA DELLA SEZIONE

Articolo 2

2.1 L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo che deve essere conforme al modello statuario.

2.2 In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo, i componenti il Consiglio Direttivo Sezionale (di seguito C.D.S.) sono chiamati a presenziare, così come i Capigruppo e i soci con il proprio Gagliardetto.

2.3 In ogni caso, al Vessillo, deve essere sempre assicurata la scorta di almeno un Consigliere sezionale, o socio delegato dal Presidente della Sezione.

2.4 Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal C.D.S. seguendo l'apposita "libretta" (cerimoniale Ana) allegata al Regolamento per l'esecuzione dello Statuto nazionale (di seguito Regolamento nazionale).

Articolo 3

3.1 Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il C.D.S. predispone all'inizio di ogni anno sociale.

3.2 L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni nei modi previsti dall'articolo 4 del Regolamento nazionale, così come la designazione dell'Alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente sezionale per la Sezione e dai Capigruppo per i Gruppi.

NORME RELATIVE AI SOCI

Articolo 4

4.1 La domanda di ammissione a socio ordinario ai sensi dell'art. 4 dello Statuto e dell'art. 6 del Regolamento nazionale, firmata da due soci ordinari presentatori e dal Capogruppo, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione e corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia autenticata dal Capogruppo.

4.2 Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione sul modulo "tipo" predisposto dalla Sede sezionale.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'R' or similar character.

4.3 Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il candidato socio dichiara di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti nazionale, sezionale, autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi della legge sul trattamento della privacy, pro tempore vigente.

4.4 L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di scrutinio. La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata; la motivazione deve essere comunicata all'aspirante socio per iscritto in forma riservata.

4.5 Unitamente alla tessera associativa, la Sezione consegna al nuovo socio la copia del Regolamento sezionale.

4.6 Il socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa di carattere personale, commerciale o partitica che possa contrastare con le finalità dell'ANA. Non sono ammessi usi impropri del nome e dei simboli dell'ANA o delle Truppe alpine.

4.7 Tutti i soci sono inquadrati nella Sezione o direttamente o tramite i Gruppi da essa dipendenti.

Articolo 5

5.1 Gli aggregati che la Sezione ritiene di riconoscere come tali, su proposta dei Gruppi interessati, non hanno qualifica di socio ordinario.

5.2 La domanda di iscrizione come aggregato è redatta su un modulo fornito dalla Sezione ed è proposta da almeno due soci ordinari e dal Capogruppo.

5.3 L'ammissione degli aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di scrutinio. La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.

5.4 La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, si riserva espressamente il diritto di revocare l'iscrizione dell'aggregato in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con decisione del C.D.S.

5.5 All'aggregato che vanti un'iscrizione consecutiva di almeno due anni e che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative, può essere riconosciuta la qualifica di "amico degli alpini".

La domanda, da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Associazione, controfirmata dal Capogruppo e da almeno due soci ordinari, sarà valutata dal C.D.S., previo parere della Giunta di scrutinio. L'eventuale decisione di rigetto della domanda per socio "amico degli alpini" non dovrà, necessariamente, essere motivata. L'opera per la quale il socio amico degli alpini dovrà aver prestato la sua collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività associative. A mero titolo esemplificativo si indicano: la Protezione Civile, l'Ospedale da campo, i Cori e le Fanfare dell'Associazione, le attività di recupero dei siti e della memoria storica, la stampa associativa, le attività culturali e divulgative, l'attività sportiva, la logistica di Gruppi e Sezioni.

L'amico degli alpini ha diritto di fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi appositamente previsti, espressione della riconoscenza dell'Associazione per il lavoro svolto, potrà inoltre sfilare inquadrato in apposito blocco durante le manifestazioni nazionali, sezionali e di gruppo, indossando il copricapo previsto.

5.6 Gli aggregati e gli amici degli alpini, pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento nazionale; non possono avere la tessera sociale ordinaria dell'ANA, portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale, non hanno diritto di voto e non possono accedere a cariche elettive.

Articolo 6

Tutti gli associati hanno il diritto di frequentare i locali sociali, nel rispetto dei relativi regolamenti di utilizzo degli stessi. In tali locali i soci delle altre sezioni dell'ANA sono considerati graditi ospiti, così come gli alpini in servizio.

Articolo 7

7.1 Chi intende volontariamente passare ad un'altra Sezione o Gruppo, deve comunicarlo per iscritto al proprio Capogruppo e al Presidente della Sezione.

7.2 In ogni caso sarà decaduto il socio che non avrà provveduto al rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti dal presente Regolamento.

ORGANI SOCIALI SEZIONALI

Articolo 8

Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:

- a. l'Assemblea dei delegati della Sezione;
- b. il Presidente della Sezione;
- c. il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.);
- d. il Collegio dei Revisori dei conti;
- e. la Giunta di scrutinio;

ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA SEZIONE

Articolo 9

L'Assemblea dei delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione.

L'Assemblea è indetta:

- a. in sede ordinaria entro il 15 marzo di ogni anno;
- b. in sede straordinaria quando:
 - il Presidente della Sezione e/o il C.D.S. lo giudicano necessario;
 - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei conti;
 - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

Le richieste di convocazione di Assemblea straordinaria devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezionale che provvederà a norma dell'art. 32 dello Statuto nazionale. Di ogni Assemblea sarà redatto verbale.

Articolo 10

10.1 L'Assemblea dei delegati è convocata dal Presidente mediante avviso inviato ai Capigruppo almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere: data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l'elenco dei soci che cessano dalla carica e quelli che la conservano.

10.2 È vietata l'indicazione della voce "Varie ed eventuali" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.

Articolo 11

11.1 Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea dei delegati un delegato ogni 20 soci ordinari e frazione superiore ai 10, in regola con i pagamenti alla chiusura del tesseramento dell'anno precedente.

11.2 I gruppi con meno di 20 Soci ordinari hanno comunque diritto ad un Delegato.

11.3 Non possono essere delegati all'Assemblea i membri del C.D.S. e i Revisori dei conti.

11.4 Il Capogruppo, purché non incorra nell'esclusione di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti di delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro delegato e, nel caso lui sia il solo delegato, da un altro socio ordinario del Gruppo.

11.5 Gli altri delegati sono eletti dalle Assemblee dei soci ordinari di Gruppo e durano in carica un anno.

11.6 Ogni delegato può rappresentare un delegato del proprio Gruppo mediante delega scritta.

Articolo 12

L'Assemblea dei delegati della Sezione è convocata per:

- a. discutere e deliberare:
 - la relazione morale del Presidente della Sezione;
 - il bilancio consuntivo e relativa nota integrativa;
 - la relazione dei Revisori dei conti;
 - il bilancio preventivo;
 - le quote sociali per l'anno successivo;
 - altri argomenti dell'ordine del giorno;
- b. eleggere:
 - il Presidente della Sezione;
 - i Consiglieri sezionali;
 - i Revisori dei conti;
 - i componenti la Giunta di scrutinio;
 - i delegati all'Assemblea nazionale (art. 14 dello Statuto).

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 13

13.1 L'Assemblea dei delegati è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei delegati.

13.2 La seconda convocazione deve essere indetta almeno un'ora dopo la prima, e l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei delegati presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

13.3 L'Assemblea nomina un Presidente tra i soci ordinari presenti, con esclusione dei membri del C.D.S., Revisori dei conti ed eventuali candidati alle cariche (art. 22 e 23), al quale competono la verifica dei poteri e della regolarità del dibattito, un segretario e all'occorrenza tre scrutatori per il seggio elettorale.

13.4 Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.



13.5 Per le elezioni alle cariche sociali e per questioni riguardanti i soci si deve procedere con votazione per scheda segreta.

Articolo 14

14.1 Il Presidente sezionale viene eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto più uno); nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti

14.2 Sono eletti Consiglieri sezionali i soci ordinari che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane di età.

14.3 Il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio, escluso il Presidente, è stabilito a 18 (diciotto); il loro mandato dura un triennio e sono rieleggibili per altre 2 volte consecutive. Il rinnovo dei Consiglieri avviene nella misura di 1/3 all'anno.

NORMA TRANSITORIA:

Per permettere la rotazione delle votazioni dei Consiglieri sezionali fin dall'entrata in vigore di questo regolamento, si farà riferimento al numero di voti ricevuti nella prima assemblea dei delegati dove questa revisione del Regolamento verrà applicata. I 6 Consiglieri sezionali che hanno ricevuto meno voti andranno in rinnovo già alla successiva Assemblea dei Delegati e saranno comunque ricandidabili secondo l'art.14.3; i successivi 6 Consiglieri sezionali che hanno ricevuto meno voti andranno in rinnovo all'Assemblea successiva e saranno comunque ricandidabili secondo l'art. 14.3 ed infine gli ultimi 6 (ovvero quelli hanno ricevuto il maggior numero di voti all'Assemblea dei Delegati nella quale sono stati eletti) durano in carica un triennio completo e andranno in rinnovo al termine del normale mandato e saranno ricandidabili secondo l'art.14.3.

14.4 Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno di 9, quelli rimasti in carica devono convocare un'Assemblea straordinaria dei Delegati che provveda alla elezione di un nuovo Presidente e, nel secondo caso, di un nuovo C.D.S. L'assemblea dovrà essere convocata entro 6 mesi e le candidature dovranno essere presentate al massimo 30 giorni prima della data fissata, in forma scritta, consegnandola a mano o a mezzo raccomandata o Pec.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Articolo 15

15.1 Il Presidente:

- a. dura in carica tre anni ed è rieleggibile per altri due mandati consecutivi;
- b. ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c. è garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento nazionale e di quanto disposto dal Regolamento sezionale;
- d. convoca l'assemblea dei delegati;
- e. convoca e presiede il Comitato di presidenza e il C.D.S.;
- f. convoca e presiede la riunione dei Capigruppo;
- g. convoca e può presiedere le assemblee straordinarie (art. 28.2);
- h. provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee e del C.D.S.;
- i. nomina, tra i consiglieri sezionali un Vicepresidente Vicario e due Vicepresidenti, di cui uno competente per Rovigo;
- j. nomina il Tesoriere sezionale;
- k. nomina il Coordinatore dell'Unità di Protezione Civile;
- l. nomina il Direttore responsabile del giornale sezionale (vedi art. 38);



- m. è responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione (vedi art. 39);
- n. presiede il Comitato di Redazione del giornale sezione (vedi art. 38).

15.2 In mancanza del Presidente, il Vicepresidente vicario (vedi art. 16) lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

15.3 Il Presidente, o il Vicepresidente vicario in caso di sua assenza, ha la firma di tutti gli atti della Sezione. Per quelli di carattere amministrativo economico e finanziario può conferire deleghe.

15.4 Il Presidente può, inoltre, assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del C.D.S. ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

15.5 In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, può adottare ogni provvedimento necessario; successivamente, appena possibile, ne riferisce al C.D.S. che può confermare, modificare o revocare detto provvedimento.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI

Articolo 16

16.1 Il C.D.S. è composto da n. 18 (diciotto) Consiglieri più il Presidente della Sezione.

16.2 Nel corso della prima riunione del C.D.S., lo stesso, su proposta del Presidente, nomina, tra i Consiglieri sezionali, un Segretario del Consiglio, fissandone i rispettivi compiti; nomina, inoltre, sempre su proposta del Presidente, un Segretario sezionale, il Coordinatore dei Referenti di Mandamento e i Referenti delle Commissioni sezionali (vedi art. 41) anche tra i soci non facenti parte del C.D.S. e ne fissa i rispettivi compiti.

16.3 Il C.D.S. detta le direttive per lo svolgimento della vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede al normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi.

16.4 Il C.D.S. può delegare parte dei suoi poteri al Comitato di presidenza, che dovrà comunque sempre riferire al C.D.S. quanto deliberato. Il Comitato di presidenza è costituito dal Presidente, dai Vicepresidenti e dal Tesoriere; viene convocato in ogni situazione di opportunità e/o urgenza.

16.5 Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente vicario e si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Alle sedute partecipano senza diritto di voto i membri del Collegio dei Revisori dei conti, i membri della Giunta di scrutinio ed eventuali altri che il Presidente ritenga opportuno convocare. Alle sedute del C.D.S. viene invitato il Consigliere Nazionale di Riferimento.

16.6 Le delibere del C.D.S., per essere valide, dovranno essere prese a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del C.D.S. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede il C.D.S.

16.7 Con provvedimento motivato, chi presiede il C.D.S. può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il C.D.S. ad un riesame. In tal caso, la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Presidente ha l'obbligo di renderla esecutiva.



16.8 Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario del C.D.S. e conservata in apposito registro o raccoglitore.

16.9 Ogni socio ha diritto di esaminare la copia dei verbali previa richiesta scritta e motivata al Presidente della Sezione.

Articolo 17

17.1 Ogni Consigliere può proporre al Comitato di presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore.

17.2 Il Comitato di presidenza inserisce tali questioni nell'ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto del carattere d'urgenza di ogni singola questione.

17.3 Il Presidente può disporre che la votazione avvenga a scrutinio segreto quando lo ritiene necessario, anche su richiesta di un Consigliere.

Articolo 18

18.1 Il Consigliere che non interviene a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto dal proprio mandato per rinuncia.

18.2 Il Consigliere che per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del C.D.S. prima della scadenza del proprio mandato è sostituito da colui che, nella precedente Assemblea dei delegati, ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, il quale assume l'anzianità del sostituito. In caso di mancanza del sostituto, la composizione del C.D.S. dovrà essere regolarizzata alla successiva Assemblea dei Delegati.

Articolo 19

Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del C.D.S. hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sui punti all'ordine del giorno. Chi contravviene a tale disposizione è sottoposto a provvedimento disciplinare (art. 34).

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 20

20.1 I Revisori dei conti (tre effettivi) sono costituiti in proprio Collegio e nominano un Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alle loro nomine; hanno per compito la vigilanza continua della gestione economica finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea dei delegati, esprimendo il proprio parere in merito.

20.2 La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quella di Consigliere.

20.3 I Revisori dei conti durano in carica 3 anni e sono ricandidabili per altre 2 volte consecutive.

20.4 Il Revisore che per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del Collegio prima della scadenza del proprio mandato è sostituito da colui che, nella precedente Assemblea dei delegati, ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, il quale assume l'anzianità del sostituito. In caso di mancanza del sostituto, la composizione del Collegio dovrà essere regolarizzata alla successiva Assemblea dei delegati.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Articolo 21

21.1 La Giunta di scrutinio è costituita da tre membri effettivi, i quali nel loro ambito nominano un Presidente entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alle loro nomine; hanno il compito di esaminare le domande di ammissione a socio, di accertare i requisiti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le informazioni richieste per i nuovi soci; inoltre provvedono alla verifica delle informazioni delle proposte di candidatura alle cariche elettive sezionali.

21.2 Per le domande di ammissione respinte il Presidente della Giunta deve inoltrare al Presidente sezionale un rapporto riservato, contenente i motivi della reiezione.

21.3 I componenti la Giunta di Scrutinio durano in carica 3 anni e sono ricandidabili per altre 2 volte consecutive.

21.4 Il componente che per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte della Giunta di Scrutinio prima della scadenza del proprio mandato è sostituito da colui che, nella precedente Assemblea dei delegati, ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, il quale assume l'anzianità del sostituto. In caso di mancanza del sostituto, la composizione della Giunta dovrà essere regolarizzata alla successiva Assemblea dei delegati.

ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI

Articolo 22

22.1 Tutti i soci della Sezione con almeno 3 (tre) anni consecutivi di iscrizione all'Associazione hanno diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale.

22.2 Tutte le proposte di candidatura alle cariche elettive sezionali devono essere corredate da copia del foglio matricolare e del curriculum associativo.

22.3 Il socio che intende candidarsi alle cariche elettive sezionali formalizza la propria candidatura con lettera/mail indirizzata al Presidente e depositata presso la segreteria entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si svolgerà l'Assemblea sezionale, salvo quanto previsto dall'art. 14.4.

22.4 I candidati alla carica di Delegato all'Assemblea nazionale dei delegati sono proposti dal C.D.S. all'Assemblea dei delegati della Sezione ai sensi dello Statuto.

22.5 La Giunta di Scrutinio verifica la conformità delle proposte di candidatura e le trasmette al C.D.S. con proprio parere.

22.6 Qualora alla segreteria sezionale non pervengano entro la data stabilita proposte di candidature in numero sufficiente a comporre gli organi elettivi sezionali, il Presidente sezionale convoca d'ufficio i Capigruppo.

Articolo 23

23.1 Le cariche politico-amministrative e le cariche associative di Presidente sezionale, Consigliere sezionale, Revisore dei conti sezionale e Capigruppo sono incompatibili.

23.2 Prima di formalizzare la propria candidatura ad elezioni politico-amministrative o accettare incarichi politico-amministrativi, chiunque ricopra una delle cariche associative di cui al comma 1 deve dare le dimissioni scritte da detta carica, con effetto immediato ed irrevocabile.

La candidatura a cariche politico-amministrative o l'accettazione di incarichi politico-amministrativi da parte del socio che ricopra una delle cariche associative, di cui al comma 1 del presente articolo, senza aver ottemperato a quanto previsto dalla prima parte del presente comma, comporta la contestuale decadenza dalla carica rivestita e l'apertura d'ufficio di un provvedimento disciplinare.

23.3 Il socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potersi candidare alle cariche associative di cui al comma 1 del presente articolo.

Chiunque partecipi alle predette candidature a cariche politico-amministrative o accetti incarichi politico-amministrativi, non può assumere le cariche di cui al comma 1 dell'art. 24 per un periodo di almeno un anno a decorrere dalla data della mancata elezione o della cessazione dall'incarico.

Tale data è comunicata con lettera/mail indirizzata al Presidente e corredata da utile documentazione.

Il mancato rispetto dell'obbligo di preventive dimissioni comporta l'incandidabilità e, qualora eletto, l'immediata decadenza dalla carica e l'apertura d'ufficio di un provvedimento disciplinare.

ANNO SOCIALE E BILANCI

Articolo 24

24.1 L'anno sociale per la Sezione coincide con l'anno solare.

24.2 I bilanci consuntivo e preventivo, redatti dal Tesoriere sezionale, devono essere approvati dal C.D.S. almeno venti giorni prima dell'Assemblea dei delegati e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, devono essere depositati presso la Segreteria della Sezione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, per consentirne la consultazione da parte dei soci.

GRUPPI DELLA SEZIONE

Articolo 25

25.1 Emblema del Gruppo è il Gagliardetto conforme al modello statuario.

25.2 I Gruppi sono articolazioni della Sezione dotati di autonoma legittimazione negoziale, patrimoniale, finanziaria e fiscale. La Sezione di Padova dell'ANA non risponde delle obbligazioni contratte dai Gruppi, anche se preordinate al perseguimento delle finalità istituzionali comuni.

25.3 La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha l'iniziativa e ha raccolto l'adesione del numero minimo di dieci nuovi soci non provenienti da altri Gruppi della Sezione.

Articolo 26

26.1 L'Assemblea dei soci ordinari di Gruppo elegge il Capogruppo e un Consiglio di Gruppo con un numero di componenti proporzionale al numero degli iscritti al Gruppo stesso.

26.2 L'Assemblea elegge tra i soci ordinari del Gruppo i delegati all'Assemblea sezionale.

26.3 Il mandato del Capogruppo dura tre anni ed è rinnovabile per altre due volte consecutive.

26.4 Il socio che intende candidarsi alla carica di Capogruppo formalizza la propria candidatura con lettera/mail indirizzata al Presidente della Sezione e al Consiglio di Gruppo in carica almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui si svolgerà l'Assemblea dei soci ordinari.

Articolo 27

27.1 Entro il 31 gennaio di ogni anno il Capogruppo riunisce i soci ordinari in Assemblea dopo averne comunicato la data al Presidente sezionale per:

- deliberare in merito alla relazione morale;
- approvare il rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso;
- determinare la quota associativa per l'anno successivo;
- discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo;
- eleggere le cariche sociali del Gruppo, se in scadenza;
- eleggere i delegati all'Assemblea sezionale, se il Gruppo ha più di 30 soci ordinari.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente tra i soci ordinari presenti, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito, un Segretario verbalizzante e 3 (tre) scrutatori in caso di elezioni.

27.2 Il Presidente della Sezione o un suo delegato può sempre intervenire alle Assemblee di Gruppo.

Articolo 28

28.1 L'Assemblea di Gruppo viene convocata quando il Capogruppo lo ritiene opportuno o quando almeno un decimo dei soci ordinari, con un minimo di cinque, ne fa motivata richiesta scritta al Capogruppo e, per conoscenza, al Presidente sezionale.

28.2 In questo caso la riunione avviene nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso questo termine, la convocazione è fatta dal Presidente sezionale entro le successive tre settimane.

28.3 La convocazione dell'Assemblea di Gruppo è effettuata dal Capogruppo con avviso scritto ai soci e, per conoscenza, al Presidente sezionale almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea, con le stesse modalità indicate per la Sezione all'Articolo 10 del presente Regolamento.

28.4 Ogni socio ordinario può rappresentare un socio ordinario del proprio Gruppo mediante delega scritta.

28.5 Il Capogruppo che per qualsiasi motivo abbia cessato la carica prima della scadenza del proprio mandato è sostituito dal Vicecapogruppo o dal Segretario, il quale assume l'anzianità del sostituito.

28.6 Ogni Capogruppo trasmette al C.D.S., entro il 15 febbraio di ogni anno, con la copia del verbale dell'Assemblea dei soci, le relazioni morale e finanziaria approvate dall'Assemblea stessa, nonché l'elenco delle cariche sociali del Gruppo.

Articolo 29

29.1 Entro il 31 gennaio di ogni anno i Capigruppo devono comunicare alla Segreteria sezionale le date delle manifestazioni per l'anno in corso, concordate preventivamente con il Presidente della Sezione.



29.2 Tutte le attività di Gruppo a carattere locale, in proprio o compartecipi, devono essere comunicate al Presidente della Sezione.

Nulla osta che i Gruppi possano indire direttamente o partecipare con altri Enti o Associazioni ad iniziative di raccolta fondi, purché le finalità siano coerenti con quanto riportato all'art. 2 dello Statuto nazionale.

Di tali iniziative o partecipazioni i Gruppi dovranno opportunamente e preventivamente informare per iscritto la Segreteria sezionale, dettagliando tempi, modi e scopi dell'iniziativa.

29.3 Gli inviti alle Autorità esterne al Comune di riferimento del Gruppo (Sede nazionale, Esercito Italiano, Sindaci, Provincia, Regione, ecc.), per la partecipazione alle manifestazioni locali di Gruppo, vengono inviati direttamente dal Presidente della Sezione.

29.4 Sulla carta da lettere intestata, sui notiziari di Gruppo, sui manifesti e sulle locandine delle manifestazioni organizzate e/o partecipate deve sempre apparire, con il nome del Gruppo, quello della Sezione ed il logo Ufficiale Registrato dell'ANA. Per l'utilizzo di quest'ultimo, protetto da copyright, il Capogruppo di volta in volta ne dovrà chiedere l'autorizzazione al Presidente sezionale.

Articolo 30

I Gruppi della sezione sono coordinati in Mandamenti. Ogni mandamento ha dei propri referenti nominati dal Presidente sezionale su proposta del Coordinatore dei Mandamenti.

Articolo 31

31.1 Entro il 31 marzo di ogni anno il tesseramento annuale deve ritenersi chiuso e tutti gli adempimenti connessi espletati; i Capigruppo consegnano alla Segreteria sezionale l'ultimo elenco dei soci che hanno versato la quota sociale dell'anno in corso e saldano l'importo ancora dovuto.

31.2 La Sezione sospenderà l'invio del giornale sezionale "Naia Scarpona" ai soci morosi dal 1° maggio dell'anno in corso.

SCIoglimento della Sezione o dei Gruppi

Articolo 32

Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei soci si riduca per un anno al 50% del minimo stabilito dallo Statuto.

Articolo 33

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 32, lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria rispettivamente dei soci ordinari della Sezione o del Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Gli eventuali patrimoni della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla Sezione.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Articolo 34

Per i provvedimenti disciplinari applicabili ai soci si richiama quanto riportato sullo Statuto nazionale e sul Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale.

Articolo 35

Per i provvedimenti disciplinari applicabili ai Gruppi si richiama quanto riportato sullo Statuto nazionale e sul Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale.

Articolo 36

L'applicazione dei provvedimenti disciplinari prevista dagli articoli 34 e 35 dovrà essere preceduta dalla contestazione degli addebiti agli interessati.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 37

La quota sociale sarà determinata dall'Assemblea ordinaria dei delegati su proposta del C.D.S. con effetto per l'anno sociale successivo a quello del suo svolgimento.

GIORNALE SEZIONALE

Articolo 38

38.1 Il giornale della Sezione è "Naia Scarpona".

38.2 È compito del giornale sezionale concorrere all'attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto e, in particolare, al rafforzamento dell'amicizia tra tutti i soci, favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo.

38.3 Il Direttore responsabile è nominato dal Presidente di Sezione (art. 15.1 lettera l), che presiede il comitato di redazione (art. 15.1 lettera n).

38.4 Il comitato di redazione è nominato dal C.D.S. su proposta del Direttore responsabile.

38.5 Il Direttore responsabile rimane in carica tre anni e può essere sostituito dietro sua espressa richiesta o dal Presidente sezionale.

38.6 Il giornale sezionale, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i soci in regola col pagamento della stessa.

38.7 La periodicità della pubblicazione del giornale sezionale è stabilita dal C.D.S.

38.8 I costi per la pubblicazione e per l'invio ai soci del giornale sono finanziati con l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.



38.9 I soci sono invitati a collaborare con la Redazione del periodico con articoli e notizie che dovranno pervenire corredati dal nulla-osta del rispettivo Capogruppo, attenendosi strettamente alla più assoluta apertività. Gli articoli e le notizie inviati dai soci saranno vagliati dal Direttore responsabile coadiuvato dalla Redazione.

38.10 Articoli e foto dei Gruppi inviati per la pubblicazione sul giornale nazionale "L'Alpino" dovranno essere corredati dal nulla-osta del Presidente della Sezione.

UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 39

39.1 È costituita, all'interno della Sezione, una Unità di Protezione Civile.

39.2 Si richiamano le disposizioni del Regolamento sezionale di Protezione Civile che, una volta approvato, costituirà allegato al presente Regolamento.

CENTRO STUDI SEZIONALE

Articolo 40

40.1 Ha competenza sulle attività di carattere culturale, approvate dal C.D.S., organizzate dalla Sezione direttamente o per iniziativa dei Gruppi, per coordinarle raccogliendone dai promotori i relativi termini e riscontrarne la coerenza con gli scopi statuari e le linee guida o protocolli pertinenti. Gestisce l'espletamento delle attività attinenti ai Centri Studi nazionali, indicate a titolo di esempio tra le seguenti:

1. LIBRO VERDE: raccolta dei dati inerenti alla solidarietà prestata.
2. BIBLIOTECA: raccolta e catalogazione di libri, pubblicazioni, documentazione fotografica e video.
3. CORI e FANFARE A.N.A. SEZIONALI: gestione secondo la specifica normativa prevista dall'Associazione.
4. MUSEI e SALE ESPOSITIVE: censimento e raccolta dati sulle realtà espositive esistenti presso i Gruppi della Sezione; verifica del rispetto delle condizioni richieste; assistenza e supporto nella gestione e l'eventuale creazione di nuove realtà.
5. MONUMENTI-SACRARI-SITI DELLA MEMORIA: coordinamento delle eventuali presenze, anche in riferimento alle convenzioni in essere fra ANA e Onor Caduti; raccolta dati e informazioni da e per interventi di manutenzione (trincee, gallerie, ecc.).
6. COMMEMORAZIONI: raccolta e valutazione di informazioni per e/o da presentazioni e conferenze di carattere storico – culturale.
7. SCUOLE: supporto e coordinamento di attività e iniziative promosse dalla Commissione Centro Studi e/o dai Gruppi, rivolte alle scuole del territorio competente alla Sezione; gestione delle relazioni con le Scuole per la programmazione di progetti didattico – educativi; formazione di relatori alpini volontari per lo svolgimento del "Progetto scuole"; verifica della correttezza degli interventi svolti secondo i protocolli previsti e gli scopi dei progetti.

40.2 Segue, su incarico del C.D.S., le relazioni con altre Sezioni e la collaborazione con altri Centri Studi sezionali; la redazione ed il sostegno di progetti storico-culturali e/o di diffusione della cultura alpina e dei valori definiti dall'alpinità; la gestione di iniziative promosse da Istituzioni pubbliche o enti privati, inerenti alle iniziative culturali associative; l'indirizzo ed il supporto delle proposte culturali dei Gruppi.



COMMISSIONI

Articolo 41

Per il coordinamento delle varie attività sezionali possono essere costituite specifiche commissioni (solo a titolo di esempio: sport, centro studi, servizio d'ordine, ...) i cui responsabili sono nominati dal C.D.S. su proposta del Presidente (art. 16).

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 42

Il Consiglio Direttivo Sezionale potrà proporre modifiche al presente Regolamento.

Le modifiche saranno valide dopo l'approvazione dell'Assemblea dei delegati della Sezione e la successiva ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei soci con mezzi idonei.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 43

Per tutto ciò che non è particolarmente previsto nel presente Regolamento e per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento nazionale.